Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/48/CE, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157, pag. 45 e — rettifica — L 195, pag. 16)

Dispositivo

1) Non avendo adottato, entro il termine impartito, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/48/CE, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza della stessa direttiva.

2) Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 26 febbraio 2008 — Commissione / Lussemburgo

(causa C-273/07)

«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2005/51/CE — Appalti pubblici — Procedure di aggiudicazione degli appalti»

1. Ricorso per inadempimento — Esame della fondatezza da parte della Corte — Situazione da prendere in considerazione — Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 9)

2. *Stati membri — Obblighi — Attuazione delle direttive — Inadempimento — Giustificazione basata sull'ordinamento giuridico interno — Inammissibilità (Art. 226 CE) (v. punto 10)*

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, entro il termine previsto, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 7 settembre 2005, 2005/51/CE, che modifica l'allegato XX della direttiva 2004/17/CE e l'allegato VIII della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di appalti pubblici (GU L 257, pag. 127)

Dispositivo

1) Non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva della Commissione 7 settembre 2005, 2005/51/CE, che modifica l'allegato XX della direttiva 2004/17/CE e l'allegato VIII della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di appalti pubblici, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza della stessa direttiva.

2) Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 28 febbraio 2008 — Neirinck / Commissione

(causa C-17/07 P)

«Impugnazione — Funzione pubblica — Agente temporaneo — Agente contrattuale — Ufficio per le infrastrutture e la logistica di Bruxelles (OIB) — Procedura di assunzione — Rigetto della candidatura — Ricorso di annullamento — Ricorso per risarcimento danni»